

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 6.

**Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *Il Guardasigilli*: SEVERINO



ALLEGATO

**SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**  
**CHE MODIFICA**  
**LA CONVENZIONE**  
**TRA**  
**L'ITALIA**  
**E**  
**IL BELGIO**  
**IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE**  
**E DI PREVENIRE LA FRODE**  
**E L'EVASIONE FISCALE**  
**IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI**  
**E IL PROTOCOLLO FINALE,**  
**FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983**



**SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO  
CHE MODIFICA  
LA CONVENZIONE  
TRA  
L'ITALIA  
E  
IL BELGIO  
IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE  
E DI PREVENIRE LA FRODE  
E L'EVASIONE FISCALE  
IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI  
E IL PROTOCOLLO FINALE,  
FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983**

**LA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL REGNO DEL BELGIO,**

**DESIDEROSI** di modificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi, e il Protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),

**HANNO DECISO** di addivenire ad un secondo Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione e hanno nominato a tale scopo in qualità di Plenipotenziari :

**Il Presidente della Repubblica Italiana :**

**Massimo Macchia,  
Ambasciatore**

**Sua Maestà il Re dei Belgi :**

**Jan Devadder,  
Direttore Generale per gli Affari Giuridici, Giureconsulto**

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti secondo le forme prescritte, hanno convenuto le seguenti disposizioni :



**ARTICOLO 1**

L'articolo 19, paragrafo 1, (b), della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni :

“ (b) Tuttavia, tali redditi sono imponibili solo nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalità. “

**ARTICOLO 2**

1. Ogni Stato contraente notificherà all'altro Stato contraente l'adempimento delle procedure richieste dalla legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.
2. Il Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi a dei periodi imponibili a partire dal 1° gennaio 1997.

**ARTICOLO 3**

Il presente Protocollo aggiuntivo è applicabile qualunque siano i termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.

**ARTICOLO 4**

Il presente Protocollo aggiuntivo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione; la sua applicazione cesserà allo stesso tempo che quella della Convenzione.

**IN FEDE DI CIO'**, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro timbri.

**FATTO** a Bruxelles, l'11 ottobre 2004, in duplice copia, nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.

**PER LA REPUBBLICA ITALIANA :**

**PER IL REGNO DEL BELGIO :**



Massimo MACCHIA,  
Ambasciatore

— — Jan DEVADDER,  
Direttore Generale per gli Affari Giuridici  
Giureconsulto

